



# CITTA' DI RAGUSA

**Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione Comunitaria n° 84 del 17/04/2018**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA R.G. N. 1685/2016 TRIBUNALE DI RAGUSA - CAUSA SIG. GAMBUZZA GIOVANNI CONTRO COMUNE DI RAGUSA.**

Il Redattore: Maria Antoci

## PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 ed il Bilancio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

CHE con nota prot. n. 30119 del 12.03.2018 l'ufficio avvocatura del Comune di Ragusa trasmetteva al dirigente del Settore VII l'ordinanza del tribunale di Ragusa causa R.G. N. 1685/2016 - Gambuzza Giovanni contro Comune di Ragusa;

CHE con atto di citazione nella causa n. 1685/2016 R.G., notificato a questo Ente in data 09.03.2018, il Sig. Gambuzza Giovanni chiamava in causa il Comune di Ragusa, nel giudizio promosso dal medesimo, per risarcimento danni dovuti alla revoca dell'incarico per l'allestimento di un punto di informazione turistica in una via centrale di Milano in occasione dell'EXPO 2015, per il periodo di tre settimane dal 07.09.2015 al 27.09.2015;

CHE il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio, con deliberazione di G.M. n. 584 del 24.11.2016, affidando la difesa degli interessi dell'Ente all'avvocato Sergio Boncoraglio;

CHE con sentenza civile n. 1685/2016 emessa in data 06.03.2018, comunicata dalla cancelleria del Tribunale all'ente tramite Pec in data 09.03.2018, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, il Tribunale di Ragusa, decidendo definitivamente sulla domanda promossa dal sig. Gambuzza Giovanni, ritenuta la responsabilità del Comune di

Ragusa ai sensi dell'ex art. 702 ter c.p.c. in ordine alla determinazione dirigenziale n. 319 del 22.10.2015, con la quale il Comune aveva revocato l'incarico al sig. Gambuzza per l'allestimento di un punto di informazione turistica a Milano in occasione dell'Expo 2015, dichiarata illegittima dal tribunale, lo condannava a pagare in favore di Gambuzza Giovanni la somma di euro 12.480,00 oltre interessi nella misura legale dal 04.11.2016 fino al soddisfo e a rifondere le spese processuali sostenute, quantificate in euro 3.000,00 oltre rimborso forfetario spese 15%, IVA e C.P.A. come per legge;

**ATTESO** che la suddetta sentenza è stata emessa in data 06.03.2018 munita di titolo esecutivo, per evitare che possono gravare sul Comune ulteriori spese di esecuzione e pertanto danni patrimoniali gravi e certi all'ente, occorre dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e procedere all'impegno di spesa e alla liquidazione delle somme dovute al sig. Gambuzza Giovanni;

**CHE** per quanto sopra occorre provvedere alla liquidazione delle superiori somme per evitare che possano gravare sul Comune ulteriori spese di esecuzioni e pertanto danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

**VISTO** l'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “*nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecaati danni patrimoniali certi e gravi all'ente*”;

**DATO ATTO** che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo (sentenza notificata in forma esecutiva in data 06/03/18);

**TUTTO CIÓ PREMESSO** occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare al sig. Gambuzza Giovanni, in forza ed in esecuzione della sentenza n. 1685/2016 notificata in forma esecutiva in data 09.03.2018, la complessiva somma di euro 17.025,91 così determinata: euro 12.480,00 per risarcimento danni, euro 23,05 per interessi nella misura legale dal 04.11.2016 al soddisfo, euro 4.522,86 totale specifica (di cui euro 3.000,00 per compensi, euro 450,00 per spese generali 15%, euro 789,36 per IVA, euro 138,00 per c.p.a. 4%, euro 145,50 per spese esenti);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazione dirigenziali;

## DETERMINA

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) **impegnare** in forza ed in esecuzione della sentenza civile n. 1685/16, notificata in forma esecutiva in data 09.03.2018, a favore del sig. Gambuzza Giovanni, la complessiva somma di euro 17.025,91 così determinata: euro 12.480,00 per risarcimento danni, euro 23,05 per interessi nella misura legale dal 04.11.2016, euro 3.000,00 per compensi, euro 450,00 per

spese forfettarie 15%, euro 789,36 per IVA, euro 138,00 per c.p.a., euro 145,50 per spese esenti;

2) **imputare** l'importo complessivo di euro 17.025,91, sentito il parere del dirigente di settore, al capitolo 1230 “spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”, Bil. 2018, cod. bilancio 01-11-1-03-02-99-002, PEG 2018, scadenza impegno 31 dicembre 2018;

3) **liquidare** la somma di euro 17.025,91 (euro 12.480,00 risarcimento danni - euro 23,05 interessi legali - euro 3.000,00 compensi - euro 450,00 spese forfettarie 15% - euro 789,36 IVA - euro 138,00 c.p.a. - euro 145,50 spese esenti) in favore del sig. Gambuzza Giovanni, da accreditare sul c.c. bancario allo stesso intestato meglio specificato in allegato;

4) **dare atto** che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo (atto di precezzo notificato in forma esecutiva in data 15.03.18);

6) **dare atto** che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

7) **autorizzare** l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento connessi con la superiore liquidazione;

---

Ragusa, 17/04/2018

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*